Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445

a. XIII
2026/4
Interventi
C (2): 8-20

# L'USO DELLE ARMI BIANCHE: ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEI RECENTI DECRETI SICUREZZA*

Elsa Perruso**

SOMMARIO: 1.- La crescente diffusione delle armi bianche e le strategie di prevenzione; 2.- Fattori di rischio e contesto normativo; 3.- Normativa vigente: art. 699 c.p. e art. 4 della L. 110 del 1975; 4.- Divieto di porto di armi bianche: tra *de iure condito* e *de iure condendo; 5*.- Conclusioni e prospettive future.

## *1.- La crescente diffusione delle armi bianche e le strategie di prevenzione.*

Negli ultimi anni il fenomeno della violenza connessa all'utilizzo di armi bianche ha assunto una rilevanza crescente nel contesto della sicurezza pubblica, imponendo all'attenzione del legislatore e della dottrina l'esigenza di un riesame complessivo degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento. La diffusione capillare di strumenti da punta e da taglio, unitamente alla loro elevata accessibilità, ha contribuito ad ampliare le occasioni di rischio per l'incolumità individuale e collettiva, rendendo sempre più frequente il ricorso a tali mezzi in contesti di aggressione e conflittualità, in particolare in ambito urbano e giovanile.

In tale prospettiva, il fenomeno in esame richiede interventi mirati e sistematici, atteso che la facile reperibilità di tali strumenti ne favorisca l'impiego in contesti di violenza grave, talora con esiti letali. In risposta a tali criticità, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l'adozione del Decreto Sicurezza 2026, volto, tra l'altro, a delineare un quadro normativo più chiaro e strutturato, finalizzato a limitare la circolazione di strumenti atti ad offendere e a rafforzare la tutela della collettività[1].

L'intervento normativo si caratterizza per una strategia integrata, che persegue una pluralità di obiettivi: da un lato, l'integrazione tra misure preventive e repressive, nella

* Il testo corrisponde all'intervento all'interno del Corso di Diritto Penale del Prof. Andrea R. Castaldo, lezione del 22.10.2026.

**Cultore della materia in Diritto Penale e Diritto Penale e Intelligenza Artificiale presso l'Università degli Studi di Salerno.

[1] Decreto Sicurezza - *Capo I Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza Pubblica*, Art. 1-3, 2026

consapevolezza della limitata efficacia di un approccio esclusivamente sanzionatorio; dall'altro, la promozione di percorsi di responsabilizzazione delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, nonché il rafforzamento della protezione dei minori e della sicurezza urbana attraverso un più incisivo presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Tale disciplina si inserisce coerentemente nell'ambito delle politiche di prevenzione dei reati contro la persona e di tutela dell'ordine pubblico. Come autorevolmente osservato in dottrina, la regolamentazione del porto di armi e di oggetti atti ad offendere costituisce uno degli strumenti privilegiati attraverso cui l'ordinamento realizza una tutela anticipata dell'incolumità pubblica, intervenendo già nella fase del pericolo potenziale e non soltanto al momento della lesione concreta.

In questa direzione si colloca l'orientamento dottrinale maggioritario, rappresentato, tra gli altri, da Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco[2], secondo cui la protezione dei beni giuridici deve essere assicurata non solo mediante la repressione del fatto consumato, ma anche attraverso la prevenzione e la neutralizzazione delle situazioni di pericolo idonee a tradursi in offesa.

*2. -Fattori di rischio e contesto normativo*

L'aumento della violenza con armi bianche non è casuale, ma radicato in diverse criticità sociali e culturali. Tra le principali cause si evidenziano l'accesso semplice a strumenti taglienti quali coltelli domestici, box cutter e simili che sono facilmente reperibili anche online, senza alcun controllo sull'età degli acquirenti[3]. Ulteriore causa è l'aumento di risse tra adolescenti e giovani adulti: molti episodi riportati dalla cronaca nazionale dimostrano come il porto di armi bianche sia spesso collegato a dinamiche di gruppo o a conflitti personali risolti con violenza. Il decreto è stato concepito in modo da integrarsi con le disposizioni già presenti nell'ordinamento italiano in materia di sicurezza pubblica e tutela dell'ordine pubblico. In tal senso, esso non sostituisce integralmente la normativa preesistente, ma ne rafforza e specifica alcuni aspetti, colmando lacune e introducendo strumenti operativi più efficaci. Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dal rafforzamento del coordinamento tra le diverse autorità competenti, incluse le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e gli enti locali. Nel presente contesto si rende necessario richiamare l'attenzione sulla normativa che disciplina le armi.

La legge 18 aprile 1975, n. 110[4] è la normativa cardine in Italia per *il controllo di armi, munizioni ed esplosivi* ed integra le disposizioni del TULPS, che nello specifico all'art. 4 disciplina la classificazione, il porto, la custodia, la compravendita e la tracciabilità delle

[2] G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, Zanichelli, Nona edizione, 2025

[3] Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

[4] Norme Integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

armi comuni da sparo e bianche. Introduce severi divieti sull'alterazione delle armi e l'obbligo di diligenza nella loro custodia[5].
In particolare la norma vieta:

- il porto di armi proprie (quelle la cui destinazione naturale è l'offesa);
- il porto di oggetti atti ad offendere (strumenti normalmente destinati ad altro uso, ma idonei a causare offesa in base alle circostanze di tempo e luogo;
- altri strumenti pericolosi come sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e puntatori laser di classe elevata.

La fattispecie in esame è qualificata come reato di pericolo presunto[6], in quanto non si richiede né l'effettivo utilizzo dell'oggetto a fini offensivi né la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale. È penalmente rilevante il mero porto ingiustificato[7] di un oggetto potenzialmente offensivo.
Infatti, secondo la dottrina, i reati di pericolo presunto rappresentano una particolare categoria di fattispecie incriminatrici nella quale il legislatore, sulla base di un giudizio di esperienza e di probabilità, ritiene che determinate condotte siano normalmente idonee a mettere in pericolo un bene giuridico e, per questo motivo, anticipa la soglia di tutela penale, senza richiedere che nel caso concreto venga dimostrata l'effettiva esistenza di un pericolo. Come evidenziato da Marinucci e Dolcini nel Manuale di diritto penale, in queste ipotesi il pericolo non costituisce un elemento che deve essere accertato dal giudice nel caso concreto, ma viene presunto dal legislatore in via generale e astratta[8].

---

[5] L'art. 4 così recita: «Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4».

[6] M. GALLO, *I reati di pericolo*, in Foro 1969, p. 1;
G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in Il Tommaso Natale, 1977, p. 175;
grasso, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pg. 689; CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in Enc. giur, Treccani, XXVI, Roma, 1991.

[7] A. LAGO, sub art. 616 c.p., in Codice penale commentato (a cura di E. Dolcini-G. Marinucci), Giuffrè, 2006, p. 4350; B. VENTURATO, Nota a Cass. pen., sez. VI, 13 aprile 2018, n. 24163, in Riv. it. med. leg., 2018, 3, p. 1122).

[8] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 14ª ed., Giuffrè, Milano, 2025.

In altre parole, la norma considera la condotta tipica di per sé pericolosa, sulla base dell'esperienza comune e di valutazioni statistiche o sociali.
Di conseguenza, per la configurazione del reato è sufficiente che l'agente realizzi la condotta descritta dalla norma, senza che sia necessario dimostrare che da quella specifica azione sia derivata una situazione di pericolo effettivo per il bene tutelato.
Questa scelta legislativa risponde principalmente a esigenze di prevenzione e di tutela anticipata dei beni giuridici, soprattutto quando si tratta di interessi particolarmente rilevanti per la collettività, come la sicurezza pubblica, l'incolumità delle persone o la salute pubblica. In tali ambiti, attendere la dimostrazione di un pericolo concreto potrebbe risultare eccessivamente rischioso, perché il danno potrebbe verificarsi prima che l'ordinamento intervenga.
La dottrina distingue tradizionalmente i reati di pericolo presunto dai reati di pericolo concreto. Nei secondi, infatti, il giudice deve accertare che la condotta abbia effettivamente creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto; nei primi, invece, questo accertamento non è richiesto, perché la pericolosità è già stata valutata dal legislatore in via preventiva.
Tuttavia, questa categoria di reati è stata oggetto di ampie discussioni in dottrina, poiché alcuni autori ritengono che essa possa entrare in tensione con il principio di offensività, secondo cui il diritto penale dovrebbe intervenire solo quando una condotta lede o mette concretamente in pericolo un bene giuridico.
Per tale motivo, parte della dottrina tende a reinterpretare i reati di pericolo presunto come reati di pericolo astratto, sottolineando che la presunzione di pericolosità non dovrebbe essere intesa in senso assoluto, ma come una valutazione generale della tipica idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene tutelato.[9]
Il legislatore non ritiene necessario l'accertamento, in concreto, da parte del giudice dell'effettiva esigenza del pericolo, ritenendolo insito nella condotta criminosa. Si è tuttavia operata una distinzione tra i reati di pericolo astratto, a seconda che la condotta punita risulti o meno effettivamente e intrinsecamente pericolosa, in base alla regola di esperienza. In conclusione, i reati di pericolo presunto rappresentano uno strumento attraverso cui il legislatore anticipa la soglia di intervento del diritto penale, punendo comportamenti considerati intrinsecamente rischiosi per determinati beni giuridici, sulla base di un giudizio generale di pericolosità, senza richiedere la prova di un pericolo concreto nel singolo caso.
Tale impostazione si riflette anche nella disciplina relativa al porto di strumenti atti ad offendere, ambito nel quale emerge con particolare evidenza la finalità preventiva dell'intervento penale.

[9] F. CARINGELLA – A. SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, Dike giuridica srl, 2025-2026 VII edizione, Napoli, p. 476-477.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di porto abusivo di strumenti da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), che in precedenza collegava la liceità del porto alle dimensioni della lama (Cass., sez. IV, 22 novembre 2018, n. 1482).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il porto di un oggetto originariamente destinato ad un uso lecito può perdere la propria giustificazione quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o alle modalità di utilizzo, esso venga concretamente impiegato quale mezzo idoneo all'offesa, assumendo in tal modo la qualificazione di arma impropria.[10]
Si chiarisce che la distinzione tra arma propria e impropria non dipende esclusivamente dalle caratteristiche materiali dello strumento, ma anche dalla funzione tipica che l'ordinamento gli attribuisce e dal contesto del concreto di utilizzo.[11]
Ne consegue che qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa della persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 comma 2 cp. [12]

*3.- Normativa vigente: art 699 c.p. e art 4 della L. 110 del 1975*

Con l'abrogazione dell'art. 80 del regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), che subordinava la liceità del coltello alla lunghezza della lama, oggi vige il divieto generale di porto di armi da taglio senza giustificato motivo.
Le norme a cui fare riferimento sono l'art. 699[13] c. p., che disciplina il porto abusivo di armi, e l'art. 4 della l. n. 110/1975, che disciplina il porto di armi od oggetti atti ad

[10] In giurisprudenza si veda, tra le altre: Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084, secondo cui il "giustificato motivo" del porto di oggetti atti ad offendere deve essere valutato in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore e alle circostanze di tempo e di luogo; Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2019, n. 578, che ha ribadito come il giustificato motivo ricorra soltanto quando le esigenze dell'agente siano coerenti con la normale funzione dell'oggetto e con le circostanze concrete; Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2021, n. 11801, la quale ha affermato che il porto di oggetti atti ad offendere integra il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 quando lo strumento risulti oggettivamente idoneo all'offesa in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.
[11] F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, XVII edizione, 2022
[12] Cass 26 settembre 2023, n. 45868.
[13] "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
2. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

offendere. Più nello specifico, l'art. 699 c. p. punisce con l'arresto fino a diciotto mesi "*chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa*" e con l'arresto da diciotto mesi a tre anni "*chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza*".

L'art. 4 della l. n. 110/1975 stabilisce che "Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, *non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.*

Senza giustificato motivo, *non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona,* gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro". Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, si deve fare riferimento, rispettivamente, alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento[14].

Il porto di "un'arma bianca", in quanto arma propria, è vietato in modo assoluto dall'art. 699, secondo comma, c. p.; invece, il porto di un'arma impropria è vietato ai sensi dell'art. 4 l. n. 110/75, a meno che non se ne dimostri il possesso per un "giustificato motivo".

A titolo esemplificativo si rammenta che il porto di un coltello a scatto (c.d. serramanico) dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest'ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o bianche, integra non già il reato di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della L. n.110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699[15] c.p. secondo comma; rientra nella fattispecie qualunque coltello che, pur

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate".

[14] Cass. Pen. I sez., sent. 22 febbraio 2019, n. 8032; Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del 18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell'1/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n. 22285 del 29/04/2004, Rv. 228194; Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Rv. 265278.

[15] Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale di estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio.[16]
Non esiste una definizione univoca di giustificato motivo; in generale può dirsi che esso ricorre allorquando l'agente sia in grado di offrire una spiegazione seria e credibile circa il suo possesso, coerente con la natura e la normale funzione dell'oggetto, con il luogo dell'accadimento e con le condizioni soggettive del possessore[17].
La *ratio* della disposizione consiste nello scopo di impedire la possibilità, anche eventuale, dell'uso immediato di un'arma, anche di un porto momentaneo fuori dall'abitazione senza licenza, configurando sempre una permanenza di pericolo per l'incolumità propria o di altri.

*4.- Divieto di porto di armi bianche: tra de iure condito e de iure condendo*

Con il superamento dei criteri storici circa la lunghezza della lama, la disciplina del porto d'armi da taglio si è progressivamente orientata verso un divieto generale senza ammetterne un giustificato motivo[18].
Tale orientamento è ulteriormente rafforzato dal nuovo Decreto Sicurezza 2026, promosso dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi approvato come Decreto Legge il 24 febbraio 2026 n. 23 che interviene sulla Legge 18 aprile 1975, n. 110, inasprendo le sanzioni, ampliando il divieto di porto di strumenti da punta e da taglio, introducendo nuove ipotesi di reato per il porto ingiustificato di coltelli e altre armi bianche e prevedendo specifiche responsabilità anche a carico dei genitori in caso di coinvolgimento di minorenni, con un significativo ampliamento della condotta penalmente rilevante e dell'apparato sanzionatorio.[19]

[16] Cass., 11 giugno 2013, n. 29483; Conf. Trib. Torino 16 aprile 2013; Trib. Bologna 14 febbraio 2013, n. 705; Cass., agosto 2012, n. 33604.
[17] Cass. Penale, Sez. IV, sent. n. 49769/2019.
[18] Storicamente, si tendeva a considerare "illegale" solo il porto di coltelli con lame superiori a una certa lunghezza (spesso citati 4 cm). Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito che non esiste un limite di lunghezza valido in assoluto per definire un coltello come "arma". Un coltello con lama di 3 cm può essere considerato un'arma impropria se portato con l'intenzione di offendere, mentre un coltello più lungo potrebbe essere lecito in un contesto lavorativo o escursionistico.
Cass. Pen. I sez., sentenza n. 23429 del 24 giugno 2025; così Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Rv. 274976.
[19] Ente di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione ERSAF.

In primo luogo, la modifica dell'articolo 4 della citata legge[20] introduce una specifica incriminazione relativa al porto, senza giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente gli otto centimetri di lunghezza, al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze. La fattispecie si configura come reato di pericolo presunto[21]: non è richiesta la concreta utilizzazione offensiva dello strumento né l'accertamento di un pericolo attuale, essendo sufficiente la mera condotta di porto in assenza di giustificazione.

Il legislatore opera, dunque, una valutazione anticipata della pericolosità, fondata su un giudizio tipico ed astratto circa l'idoneità dell'oggetto a ledere l'incolumità personale.

Di particolare rilievo è l'introduzione di sanzioni amministrative accessorie applicabili dal prefetto, quali la sospensione della patente di guida o della licenza di porto d'armi, fino a un anno. Si tratta di un modello di "doppio binario" sanzionatorio, nel quale alla risposta penale si affianca un intervento amministrativo di natura preventiva, volto a incidere sulla sfera delle abilitazioni soggettive del trasgressore.

Il richiamo all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 evidenzia la volontà di mutuare un sistema già sperimentato in materia di

---

[20] CAPO I - *DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - schema di decreto-legge recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale"*

«Art. 1. (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309." ».

[21] Nei reati di pericolo presunto, si presume, in base ad una regola di esperienza in dottrina che al compimento di certe azioni si accompagni l'insorgere di un pericolo. Il legislatore, in altri termini, fa a meno di inserire il pericolo fra i requisiti espliciti della fattispecie incriminatrice e si limita a tipizzare una condotta, al cui compimento tipicamente o generalmente si accompagna la messa in pericolo di un determinato bene; sicchè, una volta accertata la prima, il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori indagini circa la verificazione del secondo. FIANDACA-MUSCO, *diritto penale parte generale*, Nona edizione, 2025, p. 221-222.

stupefacenti, fondato su misure accessorie con finalità prevalentemente preventiva e dissuasiva.

Le modifiche all'articolo 4-bis[22] ampliano ulteriormente l'ambito oggettivo della disciplina, includendo espressamente tra gli strumenti vietati anche quelli con lama a due tagli e punta acuta, nonché talune tipologie di coltelli pieghevoli (di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, con meccanismo di blocco o apertura a una mano), i coltelli "a farfalla" e gli strumenti camuffati od occultati.

L'intervento legislativo appare orientato a tipizzare in modo puntuale categorie di oggetti che, per caratteristiche strutturali e modalità di impiego, presentano una spiccata attitudine offensiva e una frequente utilizzazione in contesti illeciti.

Significativa è anche la previsione della confisca obbligatoria degli strumenti in caso di condanna (art. 4-bis, comma 2-ter), che rafforza la dimensione preventiva della disciplina, sottraendo definitivamente al soggetto beni ritenuti intrinsecamente pericolosi. La soppressione del riferimento all'"arma" nel comma 2 e la modifica della rubrica dell'articolo ("porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio") confermano la volontà del legislatore di estendere in modo sistematico il controllo anche a oggetti che, pur non qualificabili tecnicamente come armi proprie, presentano un'elevata capacità offensiva.

Nel complesso, la riforma si colloca in una prospettiva di rafforzamento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso un'anticipazione della soglia di punibilità e un ampliamento degli strumenti repressivi e preventivi.

Essa accentua il carattere di prevenzione speciale della disciplina, valorizzando la pericolosità presunta di determinate condotte e configurando un sistema integrato di sanzioni penali, amministrative e misure ablative[23].

---

[22] all'articolo 4-bis:

1) al comma 1, dopo la parola "licenza" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.", conseguentemente la rubrica dell'articolo 4-bis è sostituita con la seguente:"(porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).";

2) al comma 2, la parola "d'arma" è soppressa;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

[23] G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, Bologna, 2022

La disposizione in esame introduce un autonomo regime di responsabilità amministrativa connesso al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di soggetti minorenni[24], qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 4 e 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110. Il fulcro della norma risiede nella previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, posta a carico del soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore autore del reato. Si tratta di una scelta legislativa che affianca alla responsabilità penale personale del minore – disciplinata secondo le regole proprie del sistema penale minorile – una forma di responsabilizzazione indiretta dell'adulto tenuto alla vigilanza e all'educazione.

La *ratio* appare chiaramente preventiva: il legislatore intende sollecitare un più rigoroso controllo genitoriale, valorizzando il dovere di vigilanza quale strumento di contenimento del rischio che il minore venga in possesso o porti con sé strumenti potenzialmente offensivi.[25] La competenza all'irrogazione della sanzione è attribuita al prefetto, secondo un modello amministrativo coerente con la natura della misura. Il rinvio alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 assicura l'applicazione delle garanzie procedimentali proprie del sistema generale delle sanzioni amministrative, in quanto compatibili, con particolare riferimento ai principi di legalità, contestazione, diritto di difesa e proporzionalità.

Sotto il profilo sistematico, la norma si colloca all'interno di una più ampia strategia di rafforzamento della prevenzione in materia di sicurezza pubblica.

Essa introduce un meccanismo che, pur non configurando una responsabilità penale per fatto altrui, determina un'incidenza patrimoniale a carico del genitore in ragione del legame con il minore autore del reato. La misura assume quindi una duplice funzione, deterrente ed educativa, volta a coinvolgere il nucleo familiare nel presidio della legalità.

Infine, la previsione secondo cui le somme derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Ministero dell'interno — con destinazione al Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività del personale dell'Amministrazione civile — evidenzia un collegamento funzionale tra le attività di controllo e repressione e il sostegno organizzativo dell'apparato amministrativo. In tal modo, il gettito sanzionatorio viene reinvestito nel settore della sicurezza, rafforzando la coerenza complessiva dell'intervento normativo[26].

---

[24] COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 27, comma 1: Principio di personalità della responsabilità penale ("La responsabilità penale è personale"), richiamato nel distinguere la responsabilità amministrativa del genitore da quella penale.

[25] Editorialedomani.it – settore Giustizia.

[26] « Art. 4-ter. (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)

1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

La disposizione in esame introduce un rigoroso regime di divieto volto a impedire la vendita e la cessione, anche non commerciale, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere a soggetti minori di diciotto anni, estendendo la responsabilità sia ai commercianti tradizionali sia agli operatori del commercio elettronico. Il legislatore mira così a prevenire l'accesso di minori a strumenti intrinsecamente pericolosi, adottando un approccio di prevenzione indiretta fondato sul controllo dell'attività dei soggetti adulti, ai quali viene imposto un obbligo di verifica dell'età mediante esibizione di documenti di identità o, nel caso delle piattaforme online, tramite sistemi di verifica elettronica efficaci[27]. Il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella vigilanza sulle

2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.

[27] « Art. 4-quater
(Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)
1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,

piattaforme digitali introduce un meccanismo di *enforcement* attivo, che consente l'adozione di diffide e il blocco temporaneo dei siti in caso di inosservanza, rafforzando così la tutela preventiva in ambito telematico. Il divieto opera in modo omnicomprensivo, estendendosi anche alle cessioni tra privati, ed è accompagnato da un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie graduato, con importi crescenti in caso di reiterazione e l'applicazione di misure accessorie, quali la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale o, nei casi più gravi, la revoca della licenza.
L'attribuzione al prefetto della competenza a irrogare le sanzioni pecuniarie, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'autorità competente per il rilascio della licenza delle sanzioni accessorie, assicura una gestione coerente e formalmente corretta delle procedure. La destinazione delle entrate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, rafforza inoltre il collegamento tra attività di repressione, prevenzione e sostegno operativo dell'apparato amministrativo. Nel complesso, la disciplina si configura come un intervento organico di prevenzione e controllo, con finalità sia deterrenti sia educative, che combina la responsabilità diretta di commercianti e gestori di piattaforme, un enforcement amministrativo attivo e un sistema sanzionatorio proporzionato e progressivo, contribuendo a rafforzare la protezione dei minori rispetto all'uso di strumenti potenzialmente pericolosi[28].

*5.- Conclusioni e prospettive future*

Il Decreto Sicurezza in esame – *de iure condendo* – rappresenta un intervento rilevante nelle politiche italiane di sicurezza urbana. La sua principale innovazione consiste in un approccio integrato, che affianca alle misure repressive un sistema di prevenzione, educazione e monitoraggio.
Particolare attenzione è rivolta ai minori, alla responsabilità genitoriale e al ruolo della scuola, con l'obiettivo di affrontare la violenza giovanile intervenendo sulle cause profonde, oltre che sugli effetti immediati. Parallelamente, il rafforzamento dei controlli e del coordinamento istituzionale mira a garantire una tutela efficace della sicurezza collettiva. L'efficacia del decreto dipenderà dalla concreta attuazione e dalla capacità delle istituzioni di operare in modo coordinato e continuativo. Il monitoraggio degli effetti

n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. »

[28] Estratto dallo schema del decreto-legge: recante "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale*."

e l'eventuale aggiornamento delle misure rappresentano strumenti essenziali per assicurare sostenibilità e adattabilità nel tempo. Complessivamente, il decreto si propone come uno strumento fondamentale per promuovere un ambiente urbano più sicuro e consapevole, in cui la prevenzione della violenza giovanile diventa una responsabilità condivisa tra istituzioni, famiglie e comunità locali.